



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

PASQUALE D'ASCOLA	Primo Presidente Aggiunto
ETTORE CIRILLO	Presidente di Sezione
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI	Consigliere
MARIA MARGHERITA LEONE	Consigliere
ALBERTO GIUSTI	Consigliere
FRANCESCO MARIA CIRILLO	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere
ROBERTA CRUCITTI	Consigliere
CATERINA MAROTTA	Rel. Consigliere

RIC. CON MOTIVI
DI GIURISDIZIONE
- ISTANZA *EX ART.*
380 *BIS*, CO. 2,
C.P.C. DOPO P.D.A.

ORDINANZA

sul ricorso 16960/2022 proposto da:

CARDILLO GIUSEPPE, PIZZA MONICA, rappresentati e difesi
dall'avvocato Andrea Bava;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso
l'Avvocatura Generale Dello Stato;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3221/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 26/04/2022.

Firmato Da: D'ASCOLA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b652feabac1a9802f20daa454db64bb
Firmato Da: CAMPOLI PAOLA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 156d6c0d8fd020a3f96148421e720ab0



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliere MAROTTA CATERINA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, il quale conclude per il dichiarare il ricorso inammissibile e, in ogni caso, rigettarlo.

Fatti di causa

1. Gli odierni ricorrenti, eredi del sig. Santino Cardillo - dipendente del Ministero della difesa quale sottoufficiale motorista navale, con attività di verniciatore di elicotteri e motorista sulle navi della Marina militare - adivano il TAR Lazio al fine di ottenere l'annullamento del decreto del Ministero della difesa n. 145 del 20 novembre 2012, con il quale il Ministero aveva respinto l'istanza di concessione dei benefici, economici e giuridici, previsti in favore delle cd. vittime del dovere, in relazione alla patologia tumorale (leucemia linfoblastica acuta) che aveva portato al decesso del loro congiunto.

Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, ritenendo le valutazioni della consulenza depositata dal C.T.U., non contestata, dirimenti in ordine all'esistenza del nesso di causalità tra la malattia del *de cuius* e le condizioni di lavoro nelle quali lo stesso aveva dovuto operare.

Avverso tale pronuncia il Ministero proponeva appello.

Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza impugnata, rigettava il ricorso di primo grado.

Preliminarmente, respingeva l'eccezione di tardività del ricorso in quanto, nel caso di specie, il luogo della notificazione era stato individuato in modo corretto e tempestivamente, tanto che il perfezionamento della notifica era avvenuto con integrazione delle indicazioni precedenti e non con una notifica *ex novo*.

Riteneva integrata una irregolarità sanabile della tempestiva notifica, e non una nullità o una inesistenza della stessa.

Respingeva, altresì, l'eccezione di inammissibilità per acquiescenza dell'Amministrazione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale



secondo il quale l'acquiescenza ad una pronuncia di primo grado non sospesa - data l'esecutività e dunque la doverosa applicazione della sentenza - non potesse desumersi dall'esecuzione da parte del soccombente e ritenendo che gli elementi prospettati dagli appellati come indici di acquiescenza non fossero significativi della volontà di accettare la decisione senza riserve.

Nel merito, premesso che la Commissione medica dell'Ospedale militare di Taranto aveva riconosciuto la malattia del dipendente per causa di servizio con giudizio favorevole alla corresponsione dell'equo indennizzo e alla pensione privilegiata, il Consiglio di Stato accoglieva il gravame sul rilievo che doveva escludersi che l'attività espletata dal sig. Santino Cardillo rientrasse fra quelle ascrivibili a condizioni ambientali ed operative "particolari" per l'attribuzione dei benefici previsti per le "vittime del dovere" secondo quanto richiesto dalla normativa applicabile (art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266/2005) e dalla giurisprudenza formatasi sul tema.

2. Gli eredi del sig. Santino Cardillo hanno proposto ricorso affidato ad un motivo.

3. Il Ministero della difesa ha resistito con controricorso.

4. Vi è stata proposta di definizione anticipata della Prima Presidente della Corte di cassazione, notificata alle parti in data 24.05.2023, ex art. 380 *bis* cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022. E' stata rilevata l'inammissibilità del ricorso in base al principio secondo cui l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e che sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui scelto, non essendo soccombente su tale capo autonomo di decisione.

4. Parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso formulando apposita istanza in data 5.06.2023 con nuova procura speciale al difensore. Ha sostenuto di non aver avuto la possibilità, ricevuto l'atto di gravame, di proporre in via incidentale un'impugnazione sulla



giurisdizione ed ha evidenziato, altresì, che la giurisdizione ordinaria sulle condizioni della vittima del dovere in termini *status* si è affermata per la prima volta con Cass., S.U. n. 23300/2016, quindi dopo l'incardinamento del ricorso originario dinanzi al G.A. (instaurato nel 2013).

5. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, richiamando la giurisprudenza riportata nella proposta di definizione del giudizio della Prima Presidente, con condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

6. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con l'unico articolato motivo i ricorrenti denunciano: violazione del limite esterno di giurisdizione, eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento dalla giurisdizione di legittimità, violazione dell'art. 8 cod. proc. amm.

Deducano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la questione oggetto del giudizio è devoluta al G.O. per consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre al fatto che il giudice amministrativo avrebbe, secondo la prospettazione attorea, invaso la giurisdizione del giudice ordinario in materia di *status* (art. 8 cod. proc. amm.).

Rilevano, in particolare, che le modalità con cui il Consiglio di Stato ha finito per decidere la causa, facendosi giudice del merito (per di più a fronte di un appello che contestava tale modalità nella sentenza di primo grado) implicano un evidente superamento dei suoi poteri, in relazione alle materie su cui ha giurisdizione, in una materia - lo "stato" di vittima del dovere - attribuita al giudice ordinario.

Allegano la specialità del caso in esame, in ragione della giurisprudenza di legittimità in tema di vittime del dovere formatasi successivamente alla proposizione del ricorso al giudice amministrativo, nonché della materiale impossibilità di proporre appello incidentale al



Consiglio di Stato sul punto della giurisdizione, a causa della tardiva conoscenza della notificazione del gravame dell'amministrazione.

2. Il ricorso è inammissibile.

Va innanzitutto ricordato che, come da questa Corte più volte affermato (v. Cass., Sez. Un., 27 aprile 2018, n. 10265; Cass. 20 novembre 2020, n. 26497, il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal "*petitum*" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice.

Tale considerazione esclude, a monte, che possa, in questa sede di legittimità, porsi la questione della giurisdizione.

Né rileva quanto dedotto dai ricorrenti circa una pretesa impossibilità di proporre (quale parte vittoriosa in primo grado) ricorso incidentale.

Va, al riguardo ricordato che, per consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2016, n. 21260; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 1309; Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22439; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33685), di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile una soccombenza dell'attore anche sulla questione di giurisdizione: rispetto al capo relativo alla giurisdizione egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela. L'attore non è pertanto legittimato a contestare il capo sulla



giurisdizione e a sostenere che la *potestas iudicandi* spetta ad un giudice diverso, appartenente ad un altro plesso giurisdizionale: relativamente ad una tale pronuncia a contenuto processuale di segno positivo, non è configurabile, per l'attore, soccombenza, che del potere di impugnativa rappresenta l'antecedente necessario; la soccombenza nel merito non può essere trasferita sul (e utilizzata per censurare il) diverso capo costituito dalla definizione endoprocessuale della questione di giurisdizione, trattandosi di aspetto non destinato, per sua natura, a differenza di ciò che avviene con riguardo ad altre questioni pregiudiziali di rito, a condizionare l'efficacia e l'utilità stessa della decisione adottata. Il principio è stato espresso in riferimento alla legittimazione ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice prescelto dall'attore ed esteso, in relazione a pronunce del Giudice amministrativo o contabile, al ricorso ex art. 362, comma 1, cod. proc. civ. (quale risulta formalmente essere quello in esame).

Né maggior pregio hanno le censure là dove paiono intese a superare i predetti precedenti asserendosi che le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato non attengono alle ipotesi di diniego o affermazione della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, appuntandosi per converso sulle modalità di esercizio del potere giurisdizionale riservato al giudice amministrativo.

Sotto tale profilo il ricorso pare, in sostanza, evocare quanto espresso da Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2019, n. 31754, e cioè che il principio secondo il quale l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione riguarda unicamente le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione e non già quelle di ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera



riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale.

Nella sostanza si sostiene che, pur fermo il giudicato sulla giurisdizione (e sui limiti interni di tale giurisdizione), nello specifico vi sarebbe stato sconfinamento.

In realtà, nella fattispecie in esame, non vi è stata alcuna "invasione" o "sconfinamento" avendo il Consiglio di Stato definitivamente pronunciato (anche quanto ai presupposti della equiparazione alle "vittime del dovere" prevista dagli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 243/2006 e dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266/2005) nei limiti della giurisdizione relativa come già oggetto di giudicato.

3. Nel consegue l'inammissibilità del ricorso.

4. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-*bis* cod. proc. civ., comporta l'applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380-*bis* ultimo comma cod. proc. civ.

L'art. 380-*bis* cod. proc. civ. mira a configurare uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi *ex post* prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa.

Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l'art. 380-*bis* cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla deliberazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore



ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione "altresì") (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).

Va esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l'applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie. Nondimeno nell'ipotesi in esame non si rinvencono ragioni (stante la complessiva "tenuta", pur nella sua sinteticità, del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l'inammissibilità del ricorso) per discostarsi dalla suddetta previsione legale.

5. Sulla scorta di quanto esposto i ricorrenti soccombenti vanno condannati al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, della somma di euro 1.800,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito ed altresì della ulteriore somma di euro 500,00 (valutata equitativamente, tenuto conto anche dell'oggetto della domanda) nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.

6. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, della somma di euro 1.800,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito ed altresì della ulteriore somma di euro 500,00 nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei



ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023.

Il Presidente

Pasquale D'Ascola

